



*Comune di*  
**ALZANO SCRIVIA**  
*Provincia di Alessandria*

**ORIGINALE**

Deliberazione n. 4

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO:** Documento unico di programmazione (dup) – periodo 2022-2024 - discussione e conseguente deliberazione (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000).

L'anno DUEMILAVENTIDUE addì 21 del mese di MARZO alle ore 19:00 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a sessione ordinaria i Consiglieri Comunali in seduta pubblica di prima convocazione.

All'appello risultano:

	<b>COGNOME E NOME</b>	<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
1	GUAGNINI Adolfo	SI	
2	CISI Piero Angelo	SI	
3	TORTI Marcello	SI	
4	RAMUNDO Antonella	SI	
5	MAGGI Corinna		SI
6	PESSINI Giovanni	SI	
7	BISCEGLIA Michele		SI
8	MARTINOTTI Fabrizio	SI	
9	ANTONUCCIO Jennifer	SI	
10	STEFANET Andrea Ferdinando	SI	
11	DILEO Barbara	SI	
<b>TOTALI</b>		<b>9</b>	<b>2</b>

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale **Dott. Bellomo Daniele** il quale provvede alla redazione del presente verbale .

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Adolfo Guagnini** – Sindaco - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000

PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO IN ORDINE ALLA  
REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE



Adolfo Guagnini

Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000

PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO IN ORDINE ALLA  
REGOLARITA' CONTABILE: FAVOREVOLE



Adolfo Guagnini

Premesso che con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi", è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

Richiamato l'art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, in base al quale "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";

Richiamato inoltre l'art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente recita:

**Articolo 170** Documento unico di programmazione

1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio



*pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.*

*2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.*

*3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.*

*4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*

*5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.*

*6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*

*7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.*

Preso atto che ai Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti è consentito di redigere il Documento Unico di Programmazione semplificato (DUP) attraverso l'illustrazione delle spese programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti;

Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 in data 25.02.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022/2024 (allegato A);

Ritenuto pertanto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000<sup>1</sup>;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, e in particolare l'articolo 42;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

---



con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:

- presenti 9
- astenuti 0
- votanti 9
- voti favorevoli 9
- voti contrari 0

*DELIBERA*

1. di approvare il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022/2024, deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 20 in data 25.02.2022 che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;
2. di pubblicare il DUP 2022/2024 sul sito internet del Comune – Amministrazione trasparente, Sezione bilanci.



# Comune di ALZANO SCRIVIA

Provincia di ALESSANDRIA

## L'organo di revisione

Data 07/03/2022	<b>Parere dell'organo di revisione sulla nota di aggiornamento del documento unico di programmazione semplificato (Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti)</b>
-----------------	--

**Vista** la bozza di deliberazione di Giunta Comunale n. 20 relativa all'approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per il Comune Alzano Scrivia per gli anni 2022-2024

### Tenuto conto che:

a) l'art.170 del d.lgs. 267/2000, indica:

- o al comma 1 "entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione (DUP) per le conseguenti deliberazioni."
- o -al comma 5 "Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.";

b) il successivo articolo 174, indica al comma 1 che "Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno";

c) al punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al d.lgs. 118/2011, è indicato che il "il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione".

d) il nuovo paragrafo 8.4.1 del citato principio contabile applicato alla programmazione di bilancio:

*"Ai Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti è consentito di redigere il Documento Unico di Programmazione semplificato (DUP) in forma ulteriormente semplificata attraverso l'illustrazione, delle spese programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti.*

*Il DUP dovrà in ogni caso illustrare:*

- a) *l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate;*
- b) *la coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti;*
- c) *la politica tributaria e tariffaria;*
- d) *l'organizzazione dell'Ente e del suo personale;*
- e) *il piano degli investimenti ed il relativo finanziamento;*
- f) *il rispetto delle regole di finanza pubblica.*

*Nel DUP deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione."*

**Rilevato** che Arconet nella risposta alla domanda n. 10 indica che il Consiglio deve esaminare e discutere il Dup presentato dalla Giunta e che la deliberazione consiliare può tradursi:



- o in una approvazione, nel caso in cui il documento di programmazione rappresenti gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
- o in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento.

#### **Ritenuto**

- che nella stessa risposta Arconet ritiene che il parere dell'organo di revisione, reso secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'ente, sia necessario sulla delibera di giunta a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio a prescindere dal tipo di deliberazione assunta anche in sede di prima presentazione.
- che la presentazione del DUP al Consiglio, coerentemente a quanto avviene per il documento di economia e finanza del Governo e per il documento di finanza regionale presentato dalle giunte regionali, deve intendersi come la comunicazione delle linee strategiche ed operative su cui la Giunta intende operare e rispetto alle quali presenterà in Consiglio un bilancio di previsione ad esse coerente e che nel lasso di tempo che separa questa presentazione dalla deliberazione in Consiglio della nota di aggiornamento al DUP, l'elaborazione del bilancio di previsione terrà conto delle proposte integrative o modificative che nel frattempo interverranno, facendo sì che gli indirizzi e i valori dell'aggiornamento del DUP confluiscono nella redazione del bilancio di previsione.
- Considerato che il D.U.P. costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

#### **L'Organo di revisione ha verificato:**

- a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1.
- b) la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato;
- d) l'adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con quanto indicato nel DUP

#### **Tenuto altresì conto**

- che con propria deliberazione n. 31 in data 24.11.2020, il Comune di Alzano Scrivia ha deliberato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000;
- che con deliberazione n. 17. in data 28.11.2020, il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 presentato dalla Giunta;
- che, se presentato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come schema definitivo del DUP. Pertanto esso è predisposto secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011;
- Vista la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021-2023, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

#### **Tenuto conto**

- a) che lo schema di bilancio di previsione per il triennio di programmazione 2021/2023 dovrà rispettare le indicazioni strategiche ed operative presenti nel Dup oggetto di parere;
- b) che tale il parere di esprimere un giudizio di attendibilità e congruità delle previsioni contenute nello schema del bilancio di previsione sarà nella relazione ad esso dedicata;




**Esprime parere favorevole**

sulla coerenza della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione con le linee programmatiche di mandato e con la programmazione di settore indicata nelle premesse.

L'organo di revisione

Dr.ssa Paola Barisone





**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  
SEMPLIFICATO 2022-2024**

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

**ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA  
ED ESTERNA DELL'ENTE**

## 1 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

In sintesi i principali servizi comunali sono gestiti attraverso le seguenti modalità:

	Servizio	Modalità di gestione	Soggetto gestore
1	Illuminazione votiva	Gestione diretta	-----
2	Servizio pubbliche affissioni	Concessione	I.C.A
3	Servizio raccolta e smaltimento rifiuti	Gestione diretta	SRT SPA e Gestione Ambiente SPA

### Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate

Consorzi n. 4

Società di capitali n. 4

Concessioni n. 3

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

S.R.T. S.p.a. SOCIETA' PER AZIONI percentuale di partecipazione 0.18

A.M.I.A.S. S.p.a. SOCIETA' PER AZIONI percentuale di partecipazione 0.32

A.S.M.T. Servizi SOCIETA' PER AZIONI percentuale di partecipazione 0.03

A.S.M.T. Energia SOC. RESP. LIMITATA percentuale di partecipazione 0.11

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle Società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi. Gli interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

## 2 – Sostenibilità economico finanziaria

### Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2020 €. 296.888,33

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2020	€	296.888,33
Fondo cassa al 31/12/2019	€	306.056,51
Fondo cassa al 31/12/2018	€	235.565,53

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente			
<i>Anno di riferimento</i>		<i>gg di utilizzo</i>	<i>Costo interessi passivi</i>
2020		n.	€.
2019		n.	€.
2018		n.	€.
2017		n.	€.

### Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati(a)	Entrate accertate tit.1-2-3 (b)	Incidenza (a/b)%
2020	4.837,40	299.005,29	1,61
2019	6.359,93	315.635,15	2,01
2018	7.083,15	303.820,43	2,33
2017	7.769,48	0,00	0,00

### Debiti fuori bilancio riconosciuti

<i>Anno di riferimento (a)</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (b)</i>
2020	<b>0,00</b>
2019	<b>0,00</b>
2018	<b>0,00</b>
2017	<b>0,00</b>

### 3 – Gestione delle risorse umane

#### Personale

Personale in servizio al 31/12/2020

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat. D3			
Cat. D1			
Cat. C			
Cat. B5	1	1	
Cat. B2	1	1	
Cat.A			
TOTALE	2	2	

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2020

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Dipendenti</i>	<i>Spesa di personale</i>	<i>Incidenza % spesa personale/spesa corrente</i>
2020		75.007,15	27,30
2019		67.343,38	24,33
2018		63.819,95	24,33
2017		60.993,27	24,01
2016		68.874,19	29,05
2015		83.810,87	27,67

## **4 – Vincoli di finanza pubblica**

### **Rispetto dei vincoli di finanza pubblica**

L'Ente nel triennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica

L'Ente negli esercizi precedenti non ha acquisito / ceduto spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

**INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA  
PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO**

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

## **A) ENTRATE**

### **Tributi e tariffe dei servizi pubblici**

Considerato lo scenario della finanza locale, la definizione della politica tributaria e tariffaria del bilancio 2022/2024 deve necessariamente essere subordinata alla verifica dell'impatto sulla finanza locale delle scelte normative a livello statale. Le tariffe rimangono confermate nella misura già prevista per l'anno 2021.

Sarà dato impulso all'azione di controllo dell'evasione dei tributi e del recupero delle basi imponibili.

### **Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale**

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione dovrà privilegiare il ricorso a Contributi agli investimenti erogati dallo Stato e dalla Regione.

Per eventuali altre spese si potrà far ricorso all'impiego dell'avanzo di amministrazione disponibile accertato nei limiti consentiti dalle norme, anche in materia di rispetto delle regole di finanza pubblica.

## **Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità**

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente non ricorrerà all'accensione di mutui e prestiti.

### **B) SPESE**

#### **Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali**

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola amministrazione. Tali attività utilizzano risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. Viene indicato come "spesa corrente" l'importo della singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'ente. Si tratta di mezzi impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi, imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residuali della gestione di parte corrente.

Si può dare seguito ad un intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita finanziaria. Ciò significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se l'attività ha ottenuto la richiesta copertura. Fermo restando il principio del pareggio, come impiegare le risorse nei diversi programmi in cui si articola la missione nasce da considerazioni di carattere politico o da esigenze di tipo tecnico.

Una missione può essere finanziata "autofinanziata", quindi utilizzare risorse appartenenti allo stesso ambito oppure, nel caso di un fabbisogno superiore alla propria disponibilità, può essere finanziata dall'eccedenza di risorse reperite da altre missioni (la missione in avanzo finanzia quella in deficit).

#### **Programmazione triennale del fabbisogno di personale**

La Riforma della Pubblica Amministrazione, avviata dalla Legge Delega 7 agosto 2015 n. 124, è stata promossa attraverso l'adozione di numerosi decreti attuativi, in particolare per quanto interessa ai fini del presente Piano, dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (G.U. n. 130 del 7/06/2017), in vigore dal 22 giugno 2017.

Tra le principali misure introdotte dal decreto troviamo il progressivo superamento della cd. "dotazione organica" e l'introduzione di un nuovo modello di reclutamento dinamico, basato sui fabbisogni e non più sui posti vacanti in pianta organica con l'obiettivo di reclutare le professionalità che davvero sono utili al miglioramento dei servizi; l'integrazione nell'ambiente di lavoro delle persone con disabilità attraverso l'istituzione di una Consulta nazionale e di un responsabile aziendale nei processi di inserimento; la previsione di un regime transitorio per superare il precariato storico; la possibilità di svolgere i concorsi in forma centralizzata o

aggregata; la definizione dei rapporti con le OO.SS. al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la parità di trattamento tra categorie omogenee e l'accelerazione delle procedure negoziali.

L'ente non prevede di assumere personale per il triennio 2022/2024 pertanto si conferma il piano del fabbisogno di personale adottato per il triennio 2021/2023

L'organizzazione interna è suddivisa in due servizi e precisamente:

Servizio	Dipendente
Servizio sportello al pubblico, gestione servizio demografico e ragioneria.	Matteo Cisi
Gestione arredo urbano, verde pubblico, manutenzione patrimonio.	Ciro Mattiello

Il Segretario Comunale è a scavalco, in attesa di avere una convenzione con altri Comuni.

Il Comune deve far fronte con il personale in organico alle funzioni proprie degli enti locali, individuate dal D.Lgs. n. 267/2000 e dalle ulteriori disposizioni legislative nazionali e regionali. L'Ente registra un rapporto popolazione/dipendenti ben inferiore rispetto al parametro indicato dal D.M. 10 aprile 2017 per gli enti in condizione di dissesto, per il triennio 2018/2020, essendo pari a 1/185, notevolmente inferiore al rapporto medio previsto per la classe demografica di appartenenza (1/58).

La forte sotto-dotazione organica pregiudica la possibilità di attivare processi di rotazione di incarichi e di mobilità interna, non essendovi unità di personale in organico con competenze fungibili e con i titoli di studio necessari a consentire "traslazioni definitive" da un servizio all'altro. Resta ferma la possibilità di utilizzo temporaneo del personale da un servizio all'altro per esigenze organizzative specifiche.

La dotazione organica dell'ente, confermata ai sensi della D.G.C. n. 50 in data 10/11/1999 era la seguente:

<b>PERSONALE PREVISTO DALLA VIGENTE DOTAZIONE</b>	<b>CAT.</b>	<b>NUMERO</b>	<b>IN SERVIZIO</b>
<b>SERVIZI DEMOGRAFICI/RAGIONERIA</b>			
Operatore POLIVALENTE	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>SERVIZIO TECNICO/MANUTENTIVO</b>			
OPERAIO POLIFUNZIONALE.	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>TOTALE</b>		<b>2</b>	<b>2</b>

\* Tutte le responsabilità dei servizi sono in carico al Sindaco

Si evidenzia che secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di "dotazione organica" si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali.

**Salario Accessorio**

L' art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 stabilisce che “Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.”

### **Conclusioni**

Tenuto conto dei limiti di spesa del personale e della verifica della sussistenza dei pre requisiti, del rispetto dei limiti di spesa e della capacità assunzionale, pur nella consapevolezza di carenza di personale legata alla necessità di assicurare servizi adeguati in relazione all'aumentate esigenze di servizio, è necessaria un'analisi qualitativa del fabbisogno che tenga conto, da un lato, delle mansioni correlate all'inquadramento giuridico e dall'altro delle necessità in termini di capacità di risposta ai bisogni e alla realizzazione degli obiettivi di performance generali dell'amministrazione.

L'Amministrazione intende valorizzare il personale e perseguire obiettivi di miglioramento dei servizi anche favorendo la partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento professionale purchè realmente finalizzati ad un effettivo arricchimento di conoscenze e potenziamento delle competenze richieste a ciascun profilo professionale.

L'analisi del fabbisogno sotto il profilo qualitativo non può prescindere dalla considerazione dell'entità demografica di questo ente e dalla necessità di soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Si propone pertanto il seguente Piano triennale di fabbisogno, suscettibile di essere revisionato in relazione a future scelte.

### **Anno 2022**

#### **Fabbisogno di personale a tempo indeterminato**

Non sono previste assunzioni a tempo indeterminato.

Resta salva la facoltà di dar corso a processi di mobilità compartimentale del personale ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i, con enti sottoposti a vincoli in materia di assunzione del personale (c.d. mobilità volontaria per compensazione) o di ricorrere alla mobilità in caso di collocamento in quiescenza di personale in servizio oggi non prevedibile. In questa ottica si è sostenuta la configurabilità della mobilità in termini di neutralità di spesa solo se la stessa avvenga tra amministrazioni entrambe sottoposte a vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato, poiché, in tal caso, la mobilità, sotto il solo profilo degli aspetti finanziari rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità, non rileva come assunzione da parte dell'amministrazione ricevente, né come cessazione, sempre sotto l'aspetto finanziario, da parte dell'amministrazione cedente. (parere Corte Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 904/2010).

### **Fabbisogno di personale a tempo determinato – lavoro flessibile**

Resta salva la facoltà di ricorso a forme di lavoro flessibile per esigenze straordinarie nel rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28, el D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010 e s.m.i...Il Comune di Alzano Scrivia non ha effettuato alcuna spesa nell'anno 2009 o nel triennio 2007/2009. La Corte dei Conti Sezione Autonomie con deliberazione n. 15/2018 ha enuncia il seguente principio di diritto:

“Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e s.m.i., l'ente locale di minori dimensioni che abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate nel 2009 o nel triennio 2007-2009 per importi modesti, inidonei a costituire un ragionevole parametro assunzionale, può, con motivato provvedimento, individuarlo nella spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento”.

A tal fine si rinvia a specifico atto di attivazione di spesa di lavoro flessibile, come ad esempio il c.d. “scavalco non condiviso” di utilizzo di personale di altro ente ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 30.12.2004 n. 311, per far fronte a carenza a carenza di personale, con particolare riferimento alla polizia locale, la delimitazione del limite di spesa, nel rispetto delle previsioni di bilancio e del limite di spesa di personale.

Resta salvo il ricorso alla gestione associata delle funzioni relative alla polizia locale o all'istituto del c.d. “scavalco condiviso” ai sensi dell'art. 1 comma 124 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) e dell'art. 14 del CCNL del 22.01.2004.

### **Anno 2023**

#### **Fabbisogno di personale a tempo indeterminato**

Non sono previste assunzioni a tempo indeterminato.

Resta salva la facoltà di dar corso a processi di mobilità compartimentale del personale ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i, con enti sottoposti a vincoli in materia di assunzione del personale (c.d. mobilità volontaria per compensazione) o di ricorrere alla mobilità in caso di collocamento in quiescenza di personale in servizio oggi non prevedibile.

### **Fabbisogno di personale a tempo determinato – lavoro flessibile**

Resta salva la facoltà di ricorso a forme di lavoro flessibile per esigenze straordinarie nel rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28, el D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010 e s.m.i...Il Comune di Alzano Scrivia non ha effettuato alcuna spesa nell'anno 2009 o nel triennio 2007/2009. La Corte dei Conti Sezione Autonomie con deliberazione n. 15/2018 ha enuncia il seguente principio di diritto:

“Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e s.m.i., l'ente locale di minori dimensioni che abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate nel 2009 o nel triennio 2007-2009 per importi modesti, inidonei a costituire un ragionevole parametro assunzionale, può, con motivato provvedimento, individuarlo nella spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento”.

A tal fine si rinvia a specifico atto di attivazione di spesa di lavoro flessibile, come ad esempio il c.d. “scavalco non condiviso” di utilizzo di personale di altro ente ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 30.12.2004 n. 311, per far fronte a carenza a carenza di personale, con particolare

riferimento alla polizia locale, la delimitazione del limite di spesa, nel rispetto delle previsioni di bilancio e del limite di spesa di personale.

Resta salvo il ricorso alla gestione associata delle funzioni relative alla polizia locale o all'istituto del c.d. "scavalco condiviso" ai sensi dell'art. 1 comma 124 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) e dell'art. 14 del CCNL del 22.01.2004.

#### **Anno 2024**

##### **Fabbisogno di personale a tempo indeterminato**

Non sono previste assunzioni a tempo indeterminato.

Resta salva la facoltà di dar corso a processi di mobilità compartimentale del personale ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i, con enti sottoposti a vincoli in materia di assunzione del personale (c.d. mobilità volontaria per compensazione) o di ricorrere alla mobilità in caso di collocamento in quiescenza di personale in servizio oggi non prevedibile.

Fabbisogno di personale a tempo determinato – lavoro flessibile

Resta salva la facoltà di ricorso a forme di lavoro flessibile per esigenze straordinarie nel rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28, el D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010 e s.m.i...Il Comune di Alzano Scrivia non ha effettuato alcuna spesa nell'anno 2009 o nel triennio 2007/2009. La Corte dei Conti Sezione Autonomie con deliberazione n. 15/2018 ha enuncia il seguente principio di diritto:

"Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e s.m.i., l'ente locale di minori dimensioni che abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate nel 2009 o nel triennio 2007-2009 per importi modesti, idonei a costituire un ragionevole parametro assunzionale, può, con motivato provvedimento, individuarlo nella spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento".

A tal fine si rinvia a specifico atto di attivazione di spesa di lavoro flessibile, come ad esempio il c.d. "scavalco non condiviso" di utilizzo di personale di altro ente ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 30.12.2004 n. 311, per far fronte a carenza a carenza di personale, con particolare riferimento alla polizia locale, la delimitazione del limite di spesa, nel rispetto delle previsioni di bilancio e del limite di spesa di personale.

Resta salvo il ricorso alla gestione associata delle funzioni relative alla polizia locale o all'istituto del c.d. "scavalco condiviso" ai sensi dell'art. 1 comma 124 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) e dell'art. 14 del CCNL del 22.01.2004.

#### **Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi**

Ai sensi dell'art. 21 commi 1 e 6 del decreto Lgs n. 50 del 18/04/2016 si dà atto che non è stato adottato il programma biennale di forniture e servizi in quanto non sono previsti acquisti di importo pari o superiore ad € 40.000,00.

## **Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche**

Ai sensi dell'art. 21 commi 1 e 3 del decreto Lgs n. 50 del 18/04/2016 si dà atto che non viene adottato il piano triennale delle opere pubbliche in quanto non sono previste opere di importo pari o superiore ad € 100.000,00.

### **Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi**

Si dà atto che non risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi progetti di investimento.

## **C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA**

Il consiglio comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). L'Amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per C/terzi. Ognuno di questi comparti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perché i servizi C/terzi sono semplici partite di giro, mentre i movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano.

Come disposto dall'art.31 della legge 183/2011 gli enti sottoposti al patto di stabilità (province e comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti) devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), consenta il raggiungimento dell'obiettivo programmatico

del patto per gli anni 2022/2024 Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

## D) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI

L'art.58 del D.L. 112/2008 convertito dalla Legge 06.08.2008, n.133 dispone la predisposizione del piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobiliari, che sarà poi allegato al bilancio di previsione.

Verificati i beni disponibili patrimoniali, si dà atto che il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobiliari per il triennio 2021/2023" è negativo.

Stima del valore di alienazione (euro)				Unità immobiliari alienabili (n.)			
Tipologia	Errore. Il collegamento non è valido.	Errore. Il collegamento non è valido.	Errore. Il collegamento non è valido.	Tipologia	Errore. Il collegamento non è valido.	Errore. Il collegamento non è valido.	Errore. Il collegamento non è valido.
Fabbricati non residenziali				Non residenziali			
Fabbricati Residenziali				Residenziali			
Terreni				Terreni			
Altri beni				Altri beni			
Totale				Totale			

## E) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE


Il presente documento è redatto conformemente al D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i. e al Decreto interministeriale del 18 maggio 2018 emanato in attuazione all'art.1 comma 887 della 15 Legge 27.12.2017, n.205 che prevede la redazione di un D.U.P. Semplificato per i comuni di popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ulteriormente semplificato per il comuni di popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, i quali possono utilizzare, pur parzialmente, la struttura di documento unico di programmazione semplificato di cui all'appendice tecnica n.1 del citato decreto.

Alzano Scrivia li 25.02.2022

IL SINDACO  
Adolfo Guagnini

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
Adolfo Guagnini



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Bellomo Daniele



---

PUBBLICAZIONE : Pubblicato all'Albo Pretorio Informatico sul sito istituzionale dell'Ente [www.comune.alzanoscriviasc.al.it](http://www.comune.alzanoscriviasc.al.it) per 15 giorni consecutivi a cura del messo comunale.

Alzano Scrivia, li 23.03.2022.

Il Messo Comunale  
Matteo Cisi



---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Informatico del sito istituzionale del Comune nelle forme di cui all'art. 32 comma 1 della L. 69/2009 senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3^ comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267.

Addì \_\_\_\_\_

